

**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2022 e conseguenti variazioni di bilancio. Art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.**

## **IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ**

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'art. 79 dello Statuto Speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n.118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

- dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Dato atto che, con Decreto della Commissaria n. 52 dd. 28 dicembre 2021, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

*"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le*

variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. .... Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo:

- una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

1. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
2. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
3. i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
4. i debiti insussistenti o prescritti;
5. i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
6. i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri ed alla puntuale valutazione in ordine alla necessità di operare variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha elaborato le informazioni previste per i vari residui attivi e passivi e ritenuto pertanto di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, verificando per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento definito “in economia”;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Rilevato che i **residui attivi** provenienti dalla gestione di competenza 2022 (come da Allegato 1 Residui Attivi) sono stati determinati in **€ 6.110.614,21**, di cui € 2.259.742,27 relativi alle entrate correnti (Titoli 2 e 3), € 3.731.220,32 relativi ad entrate in conto capitale (Titolo 4) ed € 119.651,62 relativi alle entrate per conto di terzi e partite di giro (Titolo 9);

Rilevato altresì che, di tali residui, quelli riscossi ammontano a € 2.812.304,62, per cui i residui rimasti attivi alla data del presente provvedimento risultano pari a € 3.298.309,59;

Rilevato infine che risultano insussistenti, dalla procedura di riaccertamento, residui attivi per € 9.135,13, e, pertanto, i residui ancora da incassare ammontano a **€ 3.289.174,46** (Allegato 1.1.), come meglio evidenziato nella tabella seguente:

TITOLO ENTRATA	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REVERSALI EMESSE	TOTALE RESIDUO	DA MANTENERE	INSUSSISTENZA
2 Trasferimenti correnti	2.259.742,27	1.930.763,05	328.979,22	320.810,07	8.169,15
3 Entrate extratributarie					
4 Entrate in conto capitale	3.731.220,32	763.901,24	2.967.319,08	2.967.319,08	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	119.651,62	117.640,33	2.011,29	1.045,31	965,98
<b>Totale</b>	<b>6.110.614,21</b>	<b>2.812.304,62</b>	<b>3.298.309,59</b>	<b>3.289.174,46</b>	<b>9.135,13</b>

Rilevato che i **residui passivi** provenienti dalla gestione di competenza 2022 (come da Allegato 2 Residui Passivi) sono stati determinati nell'ammontare pari a € **4.320.663,66**, di cui € 1.865.116,15 relativi alle spese correnti (Titolo 1), € 2.319.371,64 relativi alle spese in conto capitale (Titolo 2) ed € 136.175,87 relativi alle spese per conto di terzi e partite di giro (Titolo 7);

Rilevato che, di tali residui, quelli pagati ammontano a € 2.846.492,46, per cui i residui passivi alla data del presente provvedimento risultano pari a € 1.474.171,20;

Rilevato infine che, dalla procedura di riaccertamento, risultano insussistenti residui passivi per € 80.687,66, e, pertanto, i residui ancora da pagare ammontano a € **1.393.483,54** (Allegato 2.2.), come meglio evidenziato nella tabella seguente:

TITOLO SPESA	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO MANDATI EMESSI	TOTALE RESIDUO	DA MANTENERE	INSUSSISTENZA
1 Spesa corrente	1.865.116,15	1.411.318,60	453.797,55	376.403,83	77.393,72
2 Spesa in c/capitale	2.319.371,64	1.322.215,93	997.155,71	994.828,36	2.327,35
7. Spesa per conto terzi e partite di giro	136.175,87	112.957,93	23.217,94	22.251,35	966,59
<b>Totale</b>	<b>4.320.663,66</b>	<b>2.846.492,46</b>	<b>1.474.171,20</b>	<b>1.393.483,54</b>	<b>80.687,66</b>

Considerato che, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 15 del 15 febbraio 2023, è stata approvata una nuova costituzione del Fondo Pluriennale vincolato F.P.V. e stanziamenti correlati che interessano l'esercizio di competenza e i successivi, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, per un ammontare pari a € 2.739.027,10 e che la stessa non necessita di ulteriore variazione in forza del presente provvedimento;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, i cui estratti contabili costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, a seguito dell'attività di riaccertamento, occorre apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario di competenza e di cassa per l'anno 2023, come da Allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il provvedimento dell'organo esecutivo che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati nell'esercizio in cui sono venuti a esistenza può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato;

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 10 gennaio 2023, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio, ai sensi dell'art. 16 della Legge provinciale n. 3 del 2006, così come modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7;

Visto il parere positivo dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n.4/L, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al protocollo n. 526 dd. 17 marzo 2023;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere con le attività connesse al rendiconto dell'esercizio 2022;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. 6 luglio 2022, n. 7 "*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*";
- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento,

## DECRETA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, secondo gli allegati (1 e 2) parti integranti del presente decreto, ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, come segue:
  - i **residui attivi** provenienti dalla gestione di competenza 2022 sono stati determinati in € 6.110.614,21, di cui € 2.259.742,27 relativi alle entrate correnti (Titoli 2 e 3), € 3.731.220,32 relativi ad entrate in conto capitale (Titolo 4) ed € 119.651,62 relativi alle entrate per conto di terzi e partite di giro (Titolo 9);
  - di tali residui, quelli riscossi ammontano a € 2.812.304,62, per cui i residui rimasti attivi alla data del presente provvedimento risultano pari a € 3.298.309,59, come dettagliato in premessa;
  - i residui attivi risultati insussistenti, dalla procedura di riaccertamento, ammontano a € 9.135,13; pertanto, i residui da mantenere, poiché ancora da incassare alla data del presente provvedimento, ammontano a **€ 3.289.174,46**,
  - i **residui passivi** provenienti dalla gestione di competenza 2022 sono stati determinati nell'ammontare pari a € 4.330.663,66, di cui € 1.865.116,15 relativi alle spese correnti (Titolo 1), € 2.319.371,64 relativi alle spese in conto capitale (Titolo 2) ed € 136.175,87 relativi alle spese per conto di terzi e partite di giro (Titolo 7);
  - di tali residui, quelli pagati ammontano a € 2.846.492,46, per cui i residui passivi alla data del presente provvedimento risultano pari a € 1.474.171,20;
  - i residui passivi risultati insussistenti, dalla procedura di riaccertamento, ammontano a € 80.687,66; pertanto, i residui da mantenere, ancora da pagare alla data del presente provvedimento, ammontano a **€ 1.393.483,54**;
2. di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 15 del 15 febbraio 2022, è stata revocato il provvedimento n. 82 dd. 29 dicembre 2022 e contestualmente determinata la nuova costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per un totale di € 2.739.027,10;
3. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di gestione finanziario 2023 nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come risulta dagli allegati parte integrante del presente provvedimento;
4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
5. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;
6. di dare atto del parere positivo dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n.4/L, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al protocollo n. 526 dd. 17 marzo 2023;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere con le attività connesse al rendiconto dell'esercizio 2022;

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.